



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

PNRR. Pubblicato il decreto attuativo dei relativi interventi

Il Governo approva lo schema di decreto di recepimento per l'utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario

Approvato lo schema di decreto di recepimento della Direttiva in materia di concorrenza nel mercato

Riciclaggio. Il Governo approva il decreto di attuazione della Direttiva in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

EDPB. Pubblicate le nuove Linee guida sulla limitazione dei diritti degli interessati

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Indebita compensazione, concorso del sindaco per il credito IVA fittizio

Responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Polizze assicurative e valutazione sulla natura usuraria del mutuo

PNRR. Pubblicato il decreto attuativo dei relativi interventi

Decreto-legge n. 152/2021 – “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, del 6 novembre 2021

È stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n.265 del 6 novembre 2021, il Decreto-legge del 6 novembre 2021 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, il quale consta di 57 articoli miranti a realizzare gli obiettivi e le indicazioni del PNRR. Il provvedimento è stato emanato in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano, nonché di introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi. In particolare, il decreto prevede l’istituzione di un fondo rotativo per il sostegno alle imprese per la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. Il provvedimento è entrato in vigore dal 7 novembre 2021.

[torna su](#)

Il Governo approva lo schema di decreto di recepimento per l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario

Consiglio dei Ministri - Schema di decreto legislativo del 6 agosto 2021, atto n. 290 – “Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”, del 4 novembre 2021

PROVVEDIMENTI
NORMATIVI APPROVATI

Il Consiglio dei Ministri, in data 4 novembre 2021, ha approvato, in esame definitivo, il decreto di recepimento della Direttiva (UE) n. 1151 del 20 giugno 2019, per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Tale Direttiva prevede che gli Stati membri predispongano le procedure volte a consentire la costituzione della società, la registrazione di una succursale on line e la presentazione con modalità telematiche di documenti e informazioni, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi. In particolare, il provvedimento in commento, contiene, tra le altre, le seguenti previsioni: i) la disciplina della procedura relativa alla ricezione da remoto da parte del notaio dell’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata, mediante una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato, la quale consente l’accertamento dell’identità, la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale, la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà; ii) la disciplina sulla pubblicità di dati e atti societari attraverso il registro delle imprese in modalità digitale e il deposito telematico di atti e informazioni relativi a società e sedi secondarie, nonché sulle modalità di rilascio di dati e documenti da parte del registro delle imprese; iii) l’estensione delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c. degli amministratori delle società per azioni anche a quelli delle società a responsabilità limitata; iv) la disciplina della registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell’Unione Europea; v) la disciplina sullo scambio di informazioni tra i registri delle imprese degli stati membri dell’UE tramite il *Business Registers Interconnection System* (BRIS) e la consultazione di atti

[torna su](#)

Approvato lo schema di decreto di recepimento della Direttiva in materia di concorrenza nel mercato

Consiglio dei Ministri - Schema di decreto legislativo del 3 agosto 2021, atto n. 277 – “Recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno”, del 4 novembre

Il Consiglio dei Ministri, in data 4 novembre 2021, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Infatti, lo sviluppo della concorrenza nel mercato rappresenta uno dei principali obiettivi del PNRR che intende agire su diversi settori economici. Il provvedimento mira a garantire l’accesso al mercato alle imprese di minori dimensioni, rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo e a garantire la tutela dei consumatori. In particolare, le novità di maggior interesse sono: i) l’impulso in materia di energia e sostenibilità ambientale; ii) l’impulso al sistema di digitalizzazione mediante la realizzazione di infrastrutture digitali di nuova generazione; iii) la rimozione degli oneri per le imprese mediante la revisione dei procedimenti amministrativi delle attività private e la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, al fine di renderli più efficienti; iv) il rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement attraverso diverse modifiche al fine di rafforzare il potere di accertamento degli illeciti per violazione della disciplina sulla concorrenza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[torna su](#)

Riciclaggio. Il Governo approva il decreto di attuazione della Direttiva in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Consiglio dei Ministri – Schema di decreto legislativo del 6 agosto 2021, atto n. 286 – “Recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”, del 4 novembre 2021

Il Consiglio dei Ministri, in data 4 novembre 2021, ha approvato, in esame definitivo, il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Tale Direttiva amplia gli strumenti di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti, al fine di armonizzare le norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al relativo trattamento sanzionatorio, allineando la normativa europea agli standard in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo definiti dai vari organismi e organizzazioni internazionali. Le principali novità riguardano l’ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e del reimpiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, i quali vengono estesi alle contravvenzioni (punite con l’arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche ai delitti colposi. Le modifiche al codice penale si giustificano in relazione alla descrizione del reato di riciclaggio contenuta nella Direttiva oggetto di recepimento, la quale qualifica come riciclaggio “l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, della provenienza criminosa degli stessi”. Pertanto, la portata appare più ampia rispetto a quella tipizzata dalla disposizione codicistica includendo genericamente qualsiasi fatto di reato e non solo quelli di natura delittuosa. Dal campo di applicazione della Direttiva in commento sono escluse le fattispecie di lotta al riciclaggio o finanziamento del terrorismo aventi ad oggetto beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, oggetto di disciplina specifica nella Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF).

[torna su](#)

EDPB. Pubblicate le nuove Linee guida sulla limitazione dei diritti degli interessati

European Data Protection Board - Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR, novembre 2021

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board – EDPB), ha adottato una versione finale delle linee guida sulle restrizioni dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) a seguito di una consultazione pubblica. Le linee guida mirano a fornire un'analisi approfondita dei criteri per applicare le limitazioni, le valutazioni che devono essere osservate, come gli interessati possono esercitare i loro diritti dopo la revoca delle restrizioni e le conseguenze delle violazioni dell'art. 23 del GDPR. Inoltre, le linee guida, analizzano come le misure legislative che fissano le restrizioni debbano soddisfare il requisito di prevedibilità da parte dei soggetti interessati ed esaminano le motivazioni delle restrizioni elencate dall'art. 23 GDPR e gli obblighi e i diritti che possono essere limitati.

[torna su](#)

Indebita compensazione, concorso del sindaco per il credito IVA fittizio

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza n. 40324 del 9 novembre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce che l'attestazione da parte del sindaco di operazioni sociali, che presuppone la conoscenza della natura fittizia del credito IVA, rischia di coinvolgerlo in concorso nel reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D.lgs. 74/2000. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato che la condotta di un componente del collegio sindacale può assumere rilievo nel reato di indebita compensazione quale partecipazione a titolo di concorso e può sussistere altresì il concorso del terzo/consulente fiscale, rilevando in questo caso le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento della volontà dell'autore principale, la partecipazione morale nelle sue varie forme del mandato, l'incitamento o l'agevolazione in genere. Tale principio discende dall'assunto che il collegio sindacale avrebbe facoltà di attivarsi per impedire le operazioni ritenute illegittime, essendo responsabile, sia della verità delle attestazioni, sia solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto grazie alla corretta vigilanza. Alla luce di ciò, il sindaco di una società che esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente nella consapevolezza dell'inesistenza dello stesso, assume una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso. I giudici di legittimità individuano tra i potenziali indicatori della sussistenza del dolo del sindaco, la mancanza del credito Iva nell'atto di vendita sottoscritto, che faceva riferimento solo ad attrezzature, l'assenza del certificato dei carichi fiscali pendenti e il basso prezzo di vendita rispetto al valore del solo credito.

[torna su](#)

Responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società

Corte di Cassazione – Sezione Civile - Sentenza n. 31904, del 5 novembre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata nuovamente in merito alla responsabilità dei soci di società di capitali dopo la cancellazione della società. La Suprema Corte chiarisce che i soci, estinta la società, per effetto della previsione di cui all'art. 2495 c.c. rispondono delle obbligazioni sociali nella misura in cui abbiano riscosso somme sulla base del bilancio di liquidazione. A tal proposito, viene confermato l'orientamento in base al quale il menzionato limite di responsabilità non rappresenta una condizione per la successione del socio nei rapporti sostanziali e processuali dell'ente. In ragione di ciò è stato affermato nel caso di specie avente ad oggetto una pretesa dell'erario nei confronti della società, che, estinta la società, l'ente creditore può azionare direttamente l'azione nei confronti del socio con cartella di pagamento non essendo necessario l'accertamento nei confronti del socio. Ed infatti, ove l'accertamento in capo alla società sia ormai definitivo (in quanto inoppugnato, o confermato da sentenza passata in giudicato) il socio non potrà censurare il merito. Pertanto, il fisco può rivolgersi al socio successore

per il recupero del credito vantato contro la società estinta, stante il suo subentro ex lege nell'obbligazione sociale, e il creditore sarà soltanto tenuto a dimostrare la fonte di detta obbligazione, seppur ripartita pro quota, ma non anche la circostanza che il socio abbia utilmente partecipato alla distribuzione di utili, perché essa costituisce il presupposto della sua responsabilità; pertanto, la sua negazione si atteggia tipicamente come fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, ossia come eccezione di merito, il cui onere della prova non può che gravare su colui che la solleva, ex art. 2697, comma 2, c.c..

[torna su](#)

Polizze assicurative e valutazione sulla natura usuraria del mutuo

Tribunale di Roma – Sentenza del 20 Ottobre 2021

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha individuato i criteri utili ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio. Tali contratti, invero, in ragione del fatto che consentono anche a clienti mediamente solvibili di ottenere in prestito elevate somme di denaro, sono spesso assistiti da polizze assicurative. Il Tribunale di Roma ha dunque chiarito che ai fini del calcolo del T.E.G. e della relativa valutazione sulla natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito e la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it